Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 151 – 20 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. REDDITI 2020 PF (FASCICOLO 1 E 2)

RIFERIMENTI

- **Provvedimenti Agenzia Entrate 31.1.2020**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2020 PF**

IN SINTESI

Con la presente Informativa sono esaminate le principali novità del mod. REDDITI 2020 PF tra le quali si segnalano:

- *il nuovo limite reddituale di € 4.000 per poter considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni;*
- *la possibilità di assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti dalla locazione di immobili commerciali (C/1);*
- *l'aumento a € 800 del limite di detraibilità delle spese di istruzione non universitaria;*
- *l'introduzione della nuova detrazione per la c.d. "pace contributiva" e per le "colonnine di ricarica" per i veicoli elettrici;*
- *l'introduzione dei nuovi crediti d'imposta "sport-bonus" e per la bonifica ambientale;*
- *il nuovo trattamento applicabile alle cessioni di partecipazioni qualificate realizzate dall'1.1.2019;*
- *l'eliminazione, nel quadro RR, della Sezione riservata ai contributi dei geometri iscritti alla CIPAG.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con il Provvedimento 31.1.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. REDDITI 2020 PF con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2019.

Ad oggi i termini di presentazione del mod. REDDITI 2020 nonché di versamento delle imposte risultanti dallo stesso non sono stati oggetto di proroga a seguito dell'emergenza COVID-19 e pertanto:

- le **imposte** vanno versate **entro il 30.6.2020** ovvero **entro il 30.7.2020 con la maggiorazione dello 0,40%**;
- l'**invio telematico** all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, va effettuato **entro il 30.11.2020**.

  In merito si rammenta che tale termine è stato "differito" a regime dal 30.9 al 30.11 ad opera dell'art. 4-bis, comma 2, lett. a), DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

  Il termine di presentazione è "anticipato" al **30.6 in caso di consegna del modello cartaceo** presso un ufficio postale (possibile, come in passato) da parte dei contribuenti che:
  - pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  - pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi / comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW del mod. REDDITI PF;
  - devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto.

Si illustrano di seguito le principali novità presenti nei Fascicoli 1 e 2 del mod. REDDITI 2020 PF.

FRONTESPIZIO

Nella Sezione *"Tipo dichiarazione"* si evidenzia la revisione dei codici utilizzabili nel campo *"Eventi eccezionali"* che ora risultano essere i seguenti.

Codice	Descrizione
1	Contribuenti vittime di richieste estorsive per le quali l'art. 20, comma 2, L. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
2 NEW	Soggetti che il 26.12.2018 avevano la residenza / sede legale o operativa nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea interessati dall'evento sismico che si è verificato il 26.12.2018 per i quali il DM 25.1.2019 ha sospeso i termini di versamenti e adempimenti tributari scadenti tra il 26.12.2018 e il 30.9.2019.
3	Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Al fine della compilazione della Sezione riservata all'*"Impegno alla trasmissione telematica"* merita rammentare che con il DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", è stato modificato l'art. 3, comma 6-bis, DPR. n. 322/1998, prevedendo che **il contribuente può conferire un incarico cumulativo** (ossia relativo alla predisposizione di più dichiarazioni / comunicazioni) e lo stesso **può essere contenuto nell'incarico professionale**. In tale ultimo caso, l'impegno si intende assunto dall'intermediario per la durata indicata nell'impegno / mandato professionale e comunque **al massimo fino al 31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca.

In particolare, in presenza di un "incarico cumulativo", nel campo *"Data dell'impegno"* è prevista l'indicazione della data di conferimento dell'impegno cumulativo.

QUADRO FAMILIARI A CARICO

Ai fini della compilazione del quadro *"Familiari a carico"* vanno considerate le modifiche apportate ad opera dell'art. 1, comma 252, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) per determinare se un figlio è fiscalmente a carico.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

In particolare si rammenta che, a decorrere dal 2019, sono considerati a carico:

- i **figli di età non superiore ai 24 anni**, con reddito complessivo pari / inferiore a **€ 4.000** al lordo degli oneri deducibili;
- la **moglie o i figli di età superiore a 24 anni**, con reddito complessivo pari / inferiore a **€ 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili.

Conseguentemente, da quest'anno possono essere indicati nel quadro in esame **anche i figli con reddito fino a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni**.

Per i figli che hanno **compiuto il 24esimo anno di età nel corso del 2019**, facendo riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in situazioni simili (detrazione per canoni di locazione di giovani inquilini e detrazione per l'attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni), si ritiene che il **limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico sia pari a € 4.000**.

Merita inoltre rammentare che, con la Risoluzione 22.7.2019, n. 69/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **anche nel caso in cui uno dei coniugi non può fruire della detrazione per figli a carico in quanto contribuente forfetario** con reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, trovano **applicazione le regole generali** in base alle quali ciascun coniuge fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 50% ciascuno, ovvero, in alternativa, un coniuge può fruire della detrazione nella misura del 100% solo qualora possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell'altro coniuge.

QUADRO RA - TERRENI

La struttura del quadro RA *"Redditi dei terreni"* non ha subito variazioni mentre ai fini della compilazione si rammenta che, dal 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), la **non concorrenza del reddito agrario e domenicale** al reddito imponibile, prevista **a favore di coltivatori diretti e IAP** iscritti nella previdenza agricola, è applicabile **anche ai familiari coadiuvanti**.

In merito va evidenziato che, come specificato anche nella Circolare 10.4.2019, n. 8/E tale estensione opera se i familiari coadiuvanti:

- appartengono al medesimo nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola;
- sono iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quali coltivatori diretti;
- partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Anche detti soggetti, pertanto, hanno la possibilità di barrare la colonna 10 *"Coltivatore diretto o IAP".*

QUADRO RB - FABBRICATI

La struttura del quadro B *"Redditi dei fabbricati e altri dati"* non ha subito variazioni e ai fini della compilazione va considerato che:

- per i **contratti di locazione di immobili ad uso commerciale** classificati nella categoria catastale **C/1**, **stipulati nel 2019** è possibile assoggettare il relativo reddito alla c.d. "cedolare secca" con aliquota del **21%** (Informative SEAC 25.1.2019, n. 29; 23.5.2019, n. 155 e 7.10.2019, n. 280). Conseguentemente, **anche con riferimento a detti immobili è possibile barrare la casella di col. 11 *"Cedolare secca"***. In merito si rammenta che tale regime è applicabile:
  – anche alle pertinenze dei citati immobili locate congiuntamente;
  – a condizione che il locatore sia una persona fisica "privato" che non agisce nell'esercizio d'impresa;
- l'aliquota agevolata della cedolare secca, applicabile ai contratti di locazione a canone concordato di immobili nelle zone ad alta tensione abitativa, è fissata (anche) per il 2019 nella misura del 10%;
- tra i *"Casi Particolari"* da indicare a col. 7 con il codice "1" rientrano anche i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova;
- in caso di **mancato incasso dei canoni** di locazione per morosità dell'inquilino, per il 2019 **non sono ancora applicabili** le nuove disposizioni previste dall'art. 26, comma 1, TUIR, riformulato ad opera dell'art. 3-quinquies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", in base alle quali è possibile

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

non dichiarare detti canoni non percepiti già a partire dall'intimazione di fratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Nell'ambito del mod. REDDITI 2020 pertanto, come in passato, è possibile **non dichiarare i canoni non percepiti solo se**, prima della presentazione della dichiarazione, **si è concluso il procedimento giurisdizionale** di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

QUADRO RC - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nel quadro RC *"Redditi di lavoro dipendente e assimilati"* si evidenzia il "recepimento" delle seguenti novità che hanno comportato modifiche alle modalità di compilazione del quadro nonché la modifica della sua struttura. In particolare:

- con il DL n. 119/2018 è stato riformulato l'art. 188-bis, TUIR, prevedendo una **nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti dai soggetti residenti a Campione d'Italia** per il 2019.
  Al ricorrere di tali fattispecie, le modalità di compilazione sono state modificate rispetto allo scorso anno: anche per i redditi di pensione / lavoro dipendente o assimilato percepiti da tali soggetti, a col. 1 di rigo RC1, va utilizzato il codice "1" / "2" e, analogamente, anche per redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani di Campione d'Italia va utilizzato il codice "7" (sono stati **eliminati i codici 5, 6 e 8** riservati lo scorso anno ai soggetti in esame). Per fruire della tassazione prevista dal citato art. 188-bis, a **col. 4** *"Altri dati"* va indicato il **codice "5"**;
- con riferimento ai **lavoratori c.d. "impatriati"** si rammenta che il DL n. 34/2019 ha apportato alcune **modifiche al regime agevolato** applicabile a coloro che sono **rientrati in Italia a decorrere dal 30.4.2020**.
  Per tali soggetti che intendono **fruire dell'agevolazione spettante in dichiarazione dei redditi** (non è stata riconosciuta dal datore di lavoro), in aggiunta ai codici "2" e "4" già previsti lo scorso anno, sono stati istituiti i seguenti **3 nuovi codici** da esporre nel campo ***"Casi particolari"*** **della Sezione I**.

Codice	Fattispecie
6	Lavoratori impatriati **rientrati in Italia dall'estero dal 30.4.2019**. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015, il reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati concorrono al reddito complessivo nella misura del **30%** del loro ammontare.
8	Lavoratori impatriati **rientrati in Italia dall'estero dal 30.4.2019**, trasferendo la residenza in **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia**. Ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015, il reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati concorrono al reddito complessivo nella misura del **10%** del loro ammontare.
9	Lavoratori impatriati **rientrati in Italia dall'estero dal 30.4.2019**, con la qualifica di **sportivo professionista**. Ai sensi dell'art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015, il reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati concorrono al reddito complessivo nella misura del **50%** del loro ammontare. L'opzione per tale regime comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le relative modalità saranno stabilite con apposito Decreto;

- nella Sezione II *"Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"* è presente la **nuova col. 3** ***"Altri dati"*** nella quale esporre:
  – il codice "**1**" per i **compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal personale dipendente del SSN, se nella CU 2020 è indicato il codice "R";
  – il codice "**5**", per i redditi prodotti in Euro dai residenti a **Campione d'Italia**, se nella CU 2020 sono compilati i punti 765 e 766 o se si hanno i requisiti per fruire della relativa agevolazione;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge 1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2020) 2	,00	→ Altri dati 3	
	RC8			,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE	,00

- è inserita la **nuova Sezione VI** costituita dal (solo) **rigo RC15**, dedicata alle **detrazioni per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa**. In merito si rammenta che tali detrazioni sono riservate al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in servizio costante nel 2019, che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000.

Sezione VI Detrazione per comparto sicurezza e difesa	RC15	Fruita tassazione ordinaria 1 ,00	Non fruita tassazione ordinaria 2 ,00	Fruita tassazione separata 3 ,00

  La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della CU 2020) ed il relativo importo, nel 2019, non può essere superiore a € 507 (limite fissato dal DPCM 7.2.2020). Se il beneficio non è stato riconosciuto dal sostituto e nelle Annotazioni della CU 2020 è presente il codice "BO" può essere indicato in dichiarazione;
- a **rigo RC14** è stata **eliminata la col. 5**, riservata all'indicazione della quota TFR erogata mensilmente in busta paga al dipendente (punto 478 della CU 2020) da scorporare dal reddito per determinare l'imponibile di riferimento per il riconoscimento del c.d. "Bonus IRPEF".
  Preme inoltre evidenziare che le istruzioni confermano che per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus spettante:
  – tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo RC14;
  – le quote di reddito esenti IRPEF dei docenti e ricercatori rientrati in Italia concorrono alla formazione del reddito per il riconoscimento del "Bonus IRPEF" (col. 4).

QUADRO CR - CREDITI D'IMPOSTA

Nel quadro CR *"Crediti d'imposta"* si evidenzia la revisione dell'ultima parte del quadro dove:

- sono stati **soppressi i righi CR13 e CR18** i cui dati (credito d'imposta per **mediazioni** e per **Ape**) possono essere esposti a **rigo CR31** ***"Altri crediti"*** da utilizzare anche per 2 nuovi crediti.
  In particolare il rigo va compilato per il riconoscimento dei seguenti crediti, esponendo a col. 1 il corrispondente codice:
  – credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia ricevuta entro il 30.5.2020 (codice "1");
  – credito d'imposta Ape così come attestato dalla CU 2020 (codice "2");
  – credito d'imposta c.d. "sport-bonus" (codice "3");
  – credito d'imposta per bonifica ambientale (codice "4");
- il rigo **CR30** è ora riservato al *"Credito d'imposta **euroritenuta**"*.

QUADRO RP - ONERI E SPESE

Ai fini della compilazione della **Sezione I** si evidenzia:

- l'**eliminazione** dal rigo E1 del riferimento all'**acquisto di alimenti a fini medici speciali** in quanto la detrazione **non è stata "riproposta" per il 2019**;
- l'aumento ad **€ 800** del limite di detraibilità delle spese di **istruzione non universitaria**;
- l'**eliminazione dalle specifiche disposizioni agevolative** previste a favore degli **studenti universitari "fuori sede" residenti in zone montane o disagiate**, per la detrazione dei canoni di locazione dell'immobile locato nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero in un Comune limitrofo, in quanto applicabili soltanto nel 2017 e 2018 (codice 18 nei righi da RP8 a RP13).

Nella **Sezione II** si evidenzia l'inserimento:

- della **nuova col.** ***"Soggetto fiscalmente a carico di altri"*** per i **righi da RP27 a RP30**, dedicati ai contributi per la previdenza complementare, nella quale va indicato:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

– il codice “1” se il soggetto a carico ha un reddito complessivo pari / inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili;
– il codice “2” se il soggetto a carico è un figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo pari / inferiore a € 4.000 al lordo degli oneri deducibili;

	Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27		Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00

- della **nuova col. 4 a rigo RP36** per poter riportare la parte di erogazioni liberali in favore di ONLUS, ODV e APS che non sono state dedotte nel 2019 a causa di incapienza.

		Deduzione ricevuta	Deduzione propria	Totale importo rigo RPF2020 (col. 1 + col. 2)	Importo residuo RPF2019
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

NB Per la compilazione sia della Sezione I che della Sezione II le istruzioni richiamano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e l’**alternatività delle agevolazioni previste per le erogazioni liberali** effettuate anche a favore di diversi beneficiari.

Merita altresì evidenziare che le istruzioni specificano ora che:

- **non possono essere indicate** nel quadro RP le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali** (tali somme sono indicate nei punti da 701 a 706 della CU 2020 con il codice “12” per le spese di istruzione diversa da quella universitaria, codice “13” per le spese di istruzione universitaria, codice “15” per le spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, codice “30” per le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi, codice “33” per le spese per asili nido e codice “40” per le spese per l’acquisto di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale);
- le citate spese, se sostenute dal dipendente **in misura superiore al rimborso** ottenuto dal datore di lavoro, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, danno diritto alla **detrazione / deduzione per la parte non rimborsata**.

La struttura delle **Sezioni III-A, III-B e IV** non presenta modifiche rispetto al passato. Ai fini della compilazione:

- non si riscontrano rilevanti novità per la detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, considerato che per il 2019 tali detrazioni sono state prorogate senza sostanziali modifiche rispetto al 2018;
- è “recepita” la possibilità di fruire del c.d. “Sisma bonus” spettante in caso di **acquisto di case demolite e ricostruite** ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, oltre che nei Comuni in zona a rischio sismico 1, **anche nel Comuni in zona a rischio sismico 2 e 3**;
- **non vanno esposte le spese** per le quali si è scelto di optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del corrispondente credito** ovvero per il **c.d. “sconto in fattura”**.

Nella **Sezione III C**, ora denominata *“Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%”:*

- oltre al **rigo RP57** nel quale vanno esposte le spese per le quali è possibile fruire del **c.d. “Bonus arredo”** oggetto di proroga con le consuete modalità (spese sostenute nel 2019 con lavori di recupero edilizio iniziati dall’1.1.2018);
- è presente il **nuovo rigo RP56** per la fruizione di 2 nuove detrazioni spettanti per:
  – il **riscatto agevolato di periodi non coperti da contribuzione** (c.d. “pace contributiva”) per il quale a col. 1 di rigo RP56 va indicato il codice “1”.
  Preme evidenziare che tale rigo **non va utilizzato per i contributi versati per riscatto degli anni di laurea** (anche agevolato) che sono considerati oneri deducibili (per intero) da riportare a rigo RP21;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

– le spese sostenute a decorrere dall'1.3.2019 per l'**acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** (c.d. "colonnine di ricarica") per le quali a col. 1 di rigo RP56 va indicato il codice "2".

RP56		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	1	2	3 ,00	4 ,00
		Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
	colonnine per la ricarica	5	6	7 ,00	8 ,00

Si evidenzia infine che, nella **Sezione VI** *"Altre detrazioni d'imposta"*, ai fini della compilazione di:

- **rigo RP80**, riservato alla detrazione spettante per gli **investimenti in sturt up innovative**, le modalità attuative per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017) sono state definite con il DM 7.5.2019;
- **rigo RP82**, riservato alla detrazione spettante per le **spese di mantenimento dei cani guida**, la **detrazione forfetaria** è ora pari a € 1.000 (anziché € 516,46).

Infine per la compilazione della Sezione VII, costituita dal solo rigo RP90 ***"Redditi prodotti in euro Campione d'Italia"***, si rammenta che, come sopra accennato, l'art. 25-octies, comma 4, DL n. 119/2018, riformulando l'art. 188 bis, TUIR, ha modificato le regole di determinazione dell'IRPEF per i soggetti residenti / con domicilio fiscale a Campione d'Italia a decorrere dal 19.12.2018.

DESTINAZIONE 8 PER MILLE

Tramite la scheda per la scelta della **destinazione dell'8‰**, nel caso in cui il contribuente decida di **destinare detta quota allo Stato**, è ora possibile **indicare anche una specifica finalità tra 5 possibili opzioni**, evidenziando nell'apposito riquadro il corrispondente codice.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
* ☐		

"1" → fame nel mondo
"2" → calamità,
"3" → edilizia scolastica
"4" → assistenza ai rifugiati
"5" → beni culturali

QUADRO RH- REDDITI DI PARTECIPAZIONE

La struttura del quadro RH del mod. REDDITI 2020 PF è sostanzialmente confermata. Al fini della compilazione si evidenzia che:

- a col. 11 *"Rientro dall'estero"* dei righi da RH1 a RH4 sono previsti i **nuovi codici "4", "5" e "6"** per indicare i redditi imputati agli **"impatriati" rientrati in Italia dal 30.4.2019** che, a seconda dei casi, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% - 10% - 50%;
- con riferimento alla quota del reddito fondiario non imponibile della società semplice imputata al socio da indicare a **col. 13** dei righi da RH1 a RH4, per il 2019, come sopra rammentato, l'**esenzione IRPEF**, sia sul reddito dominicale che su quello agrario, spetta anche ai **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, al ricorrere dei requisiti richiesti (medesimo nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola, iscrizione nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quale coltivatore diretto, partecipazione attiva all'esercizio dell'impresa familiare);
- nella Sezione III è stata inserita la **nuova casella *"Partecipazione in soggetti ISA"*** che va barrata in caso di partecipazione in soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA al fine di applicare le specifiche modalità di determinazione degli acconti previste per detti soggetti dall'art. 58, comma 1, DL n. 124/2019.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

QUADRO RL - ALTRI REDDITI

Nel quadro RL *"Altri redditi"* si evidenzia che:

- nella sotto-sezione *"Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere"*, righi da RL14 a RL16, è presente la **nuova col. 1 *"Altri dati"*** riservata ai soggetti **residenti a Campione d'Italia**. Anche nei righi RL25 e RL26 è presente la nuova col. 1 riservata ai predetti soggetti;
- per i **compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole** di ogni ordine e grado, per i quali si intende optare per la **tassazione ordinaria** va utilizzato il rigo **RL15** *"Compensi derivanti dall'attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente"*. In caso di assoggettamento ad **imposta sostitutiva** deve essere utilizzato il **quadro RM**.

QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA, IMPOSTA SOSTITUTIVA E RIVALUTAZIONE TERRENI

Nel quadro RM si evidenzia che:

- a rigo RM12 *"Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva"* è presente la **nuova col. 5** per l'esposizione dell'**imposta pagata all'estero**;
- nella **Sezione X**, costituita dai righi da RM20 a RM22, è possibile esporre i dati relativi alla **rivalutazione dei terreni** di cui all'art. 1, comma 1053, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ai sensi del quale è possibile procedere alla rivalutazione dei terreni **posseduti alla data dell'1.1.2019** per i quali sia stata redatta la **perizia giurata di stima e versata l'imposta sostitutiva del 10%** (interamente o prima rata) **entro l'1.7.2019** (Informativa SEAC 14.1.2019, n. 13);
- come sopra accennato, il quadro va utilizzato per assoggettare all'**imposta sostitutiva del 15%** i **compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni**, non esercitata abitualmente, svolta dai **docenti titolari di cattedre nelle scuole** di ogni ordine e grado. In particolare, a tal fine, sono presenti i nuovi **righi RM32 e RM33**.

Sez. XVII Imposta sostitutiva sulle lezioni private	RM32	Importo totale compensi 1 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 2 ,00	Eccedenza dichiarazione precedente 3 ,00	Eccedenza compensata Mod. F24 4 ,00	Acconti versati 5 ,00
		Acconti sospesi 6 ,00	Imposta a debito 7 ,00	Imposta a credito 8 ,00		
Acconto 2020 Imposta sostitutiva sulle lezioni private	RM33	Primo acconto 1 ,00	Secondo o unico acconto 2 ,00			

Con la Risoluzione 12.4.2019, n. 43/E, l'Agenzia ha istituito i codici tributo da indicare nel mod. F24, sia per l'imposta sostitutiva che per i relativi acconti ("1854", "1855" e "1856");

- la **Sezione XVIII** è riservata ai soggetti che hanno percepito **pensioni estere** ed hanno trasferito la propria **residenza da uno Stato estero in un Comune del Mezzogiorno** (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, per assoggettare tali redditi all'imposta sostitutiva del 7% di cui all'art. 24-ter, TUIR.

Sez. XVIII Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR	RM34	Opzione 1	I° anno di esercizio dell'opzione 2	Codice Comune 3	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione	4 SÌ	5 NO	Revoca dell'opzione 6
	RM35	Altra Cittadinanza	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2				
	RM36	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero 3	Codice Stato Estero 4	
	RM37	Stato soggetto estero erogante 1	Redditi da pensione estera 2 ,00	Redditi prodotti all'Estero 3 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 4 ,00			

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

QUADRO RT - PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

La principale novità che riguarda la compilazione del quadro RT è rappresentata dal fatto che con riferimento ai **redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019**, le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni qualificate** di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, sono assoggettate all'**imposta sostitutiva del 26%** prevista per le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni non qualificate** di cui alla lett. c-bis). Per entrambe le tipologie va pertanto ora utilizzata la medesima Sezione. In particolare, le plusvalenze poste in essere a decorrere dall'1.1.2019 vanno indicate nella Sezione II.

Va inoltre evidenziato che ai fini del **riporto delle minusvalenze** da evidenziare a rigo **RT24**:

- sono presenti **4 colonne** (anziché 3), in quanto possono essere portate in compensazione eventuali minusvalenze della Sezione III, compensabili con le plusvalenze realizzate all'1.1.2019;
- le minusvalenze della Sezione III **non sono compensabili** con riferimento alle **plusvalenze** derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente all'1.1.2019, ma il cui corrispettivo è stato incassato successivamente** a tale data. Le minusvalenze indicate a rigo RT94 del quadro RT del mod. REDDITI 2019, non compensate con le plusvalenze della Sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze della presente Sezione realizzate a decorrere dall'1.1.2019.

Con riferimento alla compilazione del quadro RT in caso di utilizzo della **rivalutazione delle partecipazioni**, si evidenzia che nei **righi RT105 e RT106** è presente la **nuova col. 2** nella quale indicare l'**aliquota applicata per la rivalutazione** che per il 2019 è pari all'11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate.

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nel quadro RR *"Contributi previdenziali"* si evidenzia il "ritorno" a **2 sole Sezioni (I e II)** riservate, rispettivamente, ai contributi IVS e alla Gestione Separata INPS. La **Sezione III** riservata ai geometri iscritti alla **CIPAG è stata eliminata** in quanto dal 2020, la dichiarazione dei redditi per la determinazione dei contributi dovuti va presentata direttamente alla Cassa entro il 30.9.

Si evidenzia inoltre che nei **righi RR2 e RR3** è presente la **nuova col. 3A** nella quale va indicata la **quota parte del reddito d'impresa di competenza del coadiuvante / coadiutore** di un socio di srl dichiarato dalla società e attribuita al socio in base alla partecipazione agli utili.

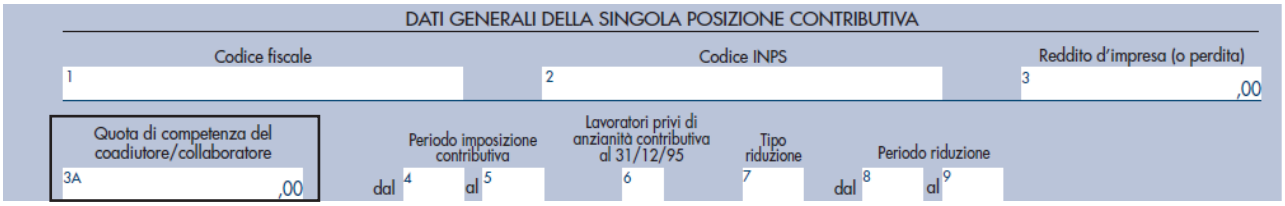

QUADRO RW - INVESTIMENTI E ATTIVITÀ ALL'ESTERO / IVIE / IVAFE

Con riferimento al quadro RW tra le principali novità si evidenzia che:

- dal 2019, i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno ed esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera **non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per i periodi in cui è valida l'opzione** (art. 1, comma 274, Legge n. 145/2018);
- come chiarito dall'Agenzia nella Risoluzione 29.5.2019, n. 53/E, i titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una Fondazione **non sono tenuti** a compilare il quadro RW per le attività estere della Fondazione;
- anche **ai fini IVIE / IVAFE** è possibile applicare le **nuove modalità di determinazione dell'acconto** previste dall'art. 58, comma 1, DL n. 124/2019 **per i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato approvato il relativo ISA**, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it